



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8554 del 2017, proposto da:

dagli avvocati Simona Manca, Amina L'Abbate, con domicilio eletto presso lo studio Amina L'Abbate in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale Provincia di Brindisi, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale Provincia di Bari non costituiti in giudizio;

nei confronti

Gina Zecca, Maria Rosaria Barbaro non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 05405/2017, resa tra le parti, concernente del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 495 del 22.06.2016 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 – operazioni di carattere annuale, nella parte in cui non prevede il re-inserimento a domanda nelle graduatorie ad esaurimento, nelle rispettive fasce e graduatorie di

appartenenza, dei docenti che erano già inclusi in graduatoria e sono stati depennati; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comprese ove occorra delle graduatorie ad esaurimento delle province di Lecce, Brindisi e Bari pubblicate dai corrispondenti Uffici Territoriali del MIUR a seguito della presentazione delle domande ex D.M. n. 495/2016, e di ogni provvedimento ad esse collegato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Amina L'Abbate, Simona Manca e dello Stato Stigliano Messuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'appello in esame l'odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 5405 del 2017 con cui il Tar Lazio ha respinto l'originario gravame proposto dai ricorrenti in epigrafe indicati, in qualità di docenti abilitati a suo tempo inseriti nella graduatoria ad esaurimento, al fine di ottenere l'annullamento degli atti ministeriale nella parte in cui non consentono il reinserimento..

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

- violazione degli artt. 1 comma 605 lett c) l. 296\2006 e 1 comma 1 bis l. 143\2004, della legge 241\1990 e diversi profili di eccesso di potere, sussistendo i presupposti per il reinserimento in gae..

Con ordinanza veniva accolta la domanda cautelare di sospensione della sentenza impugnata e di inserimento con riserva in graduatoria.

Alla pubblica udienza del 7\6\2018, la causa passava in decisione

1. L'appello è fondato e va accolto nei termini ancora di recente ribaditi dalla sezione (cfr. sentenza 29 maggio 2018 n. 3198), non ravvisando il Collegio motivi per discostarsi dagli ulteriori recenti precedenti della Sezione (sentenze 15 novembre 2017, n. 5281, e 5 luglio 2017, n. 3323), le cui argomentazioni – per quanto riferite precipuamente all'impugnazione del decreto del M.I.U.R. n. 235 del 2014 – devono trovare applicazione anche per la risoluzione della presente controversia.

2. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla possibilità per il docente iscritto nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, trasformate in G.A.E. con l'art. 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, e da quest'ultima disposizione cancellate per effetto della mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione degli aggiornamenti

periodici, di essere reinserito nelle stesse graduatorie in occasione di aggiornamenti successivi a quello in cui è intervenuta la cancellazione.

3. In via preliminare, va rimarcato che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – nessuna inammissibilità discende dall'omessa impugnazione nel termine decadenziale, decorrente dalla pubblicazione, del decreto ministeriale n. 235 del 2014 (gravato dai ricorrenti soltanto in occasione dell'impugnazione del decreto ministeriale n. 495 del 2016).

Non sussisteva alcun onere di impugnativa al riguardo, dal momento che l'atto da ultimo citato era stato già annullato – con efficacia erga omnes, trattandosi di atto generale avente effetti inscindibili – dalla sentenza n. 7975 del 2015 del T.a.r. del Lazio (da ultimo, in occasione di altro contenzioso, anche dalla sentenza di questa Sezione n. 3323 del 2017), proprio nella parte in cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha stabilito che «La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie».

Il predetto giudicato di annullamento ha spiegato i suoi effetti anche nei confronti del decreto ministeriale n. 325 del 2015, il cui art. 5 prevedeva: «Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante»).

3.1 Del pari, alcuna preclusione processuale può farsi derivare dall'omessa impugnazione dei decreti ministeriali n. 42 del 2009 – peraltro già annullato “in parte qua” da questa Sezione con la sentenza n. 3658 del 2014, come si rammenta anche in sentenza – e n. 44 del 2011, poiché la lesione della posizione soggettiva dei ricorrenti è divenuta concreta e attuale soltanto al momento dell'adozione dei criteri di aggiornamento delle G.A.E. (in senso analogo, la sentenza Sez. VI n. 5281 del 2017).

4 Secondo la sentenza impugnata, la domanda di reinserimento per le graduatorie da parte degli aspiranti docenti «depennati» dalle G.A.E., per non avere fatto domanda di permanenza, deve essere qualificata come domanda di «nuovo inserimento», come tale preclusa dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 2006, disposizione con la quale le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento.

4.1 Sennonché, non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017).

La domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 – secondo cui: «dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda

dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione» –, sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione).

È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l'art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l'aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l'interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all'atto della cancellazione».

4.2 Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo). Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all'inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un'occupazione, ancorché precaria.

5. Per le ragioni che precedono, l'appello risulta fondato e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, devo disporre l'annullamento in parte qua degli atti impugnati in primo grado.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate attesa l'indubbia complessità della materia controversa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

L'ESTENSORE
Oreste Mario Caputo

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO